

utile la data del 31 Dicembre, e solo l'impegno totale del Consiglio di amministrazione, della Commissione consultiva Legge Organica, degli Uffici e dei legali dell'Istituto ha consentito di affrontare e risolvere in soli quattro mesi i problemi connessi alla scelta del modello della nuova figura giuridica (associazione o fondazione) e all'elaborazione di un nuovo Statuto e di un nuovo Regolamento.

E infatti il 14 Dicembre il Consiglio poteva assumere la decisione di trasformare l'Istituto in una Fondazione di diritto privato, optando per una soluzione che, mentre sul versante dei controlli governativi non presenta sostanziali differenze rispetto al modello associativo, consente, a differenza di questo, di preservare la struttura storica dell'ente, assicurando la presenza delle rappresentanze regionali degli iscritti, del Sindacato nazionale e degli Editori in seno agli organi di amministrazione.

STATUTO E REGOLAMENTO

Con la stessa delibera sono stati approvati il nuovo Regolamento, che sostanzialmente ricalca il precedente, fatte salve le modifiche rese necessarie dall'evoluzione del contesto normativo, e il nuovo Statuto, nel quale sono state recepite le istanze dei giornalisti pensionati per una completa parificazione con gli attivi e sono state equamente contemperate le esigenze di snellezza e funzionalità dell'amministrazione con la partecipazione più ampia possibile degli iscritti.

I due documenti sono soggetti all'approvazione dei Ministeri vigilanti che, come ampiamente già detto in precedenza non hanno dato ancora il segnale di via libera, e proprio per questo il Consiglio di amministrazione, approssimandosi la scadenza del quadriennio di durata in carica, non ha potuto far ricorso alla nuova norma, che prevede il rinnovo degli Organi entro il sesto mese successivo all'approvazione dello Statuto, ma ha ritenuto di doversi attenere alle precedenti disposizioni statutarie, indicando le elezioni per la designazione del Consiglio per i giorni 18, 19 e 20 Giugno 1995. Questo anche in vista delle disposizioni restrittive emanate in materia di proroga degli organi amministrativi con Decreto legge 16 Marzo 1994, n.293, convertito in Legge 15 Luglio 1994, n.444. Di tanto è stato informato il Ministero del Lavoro il quale, peraltro, con lettera circolare del 21 Marzo u.s., ha espresso l'avviso che per gli enti che hanno adottato la delibera di trasformazione entro il 31 Dicembre 1994, gli effetti della trasformazione in soggetti di diritto privato si producono dal 1 Gennaio 1995.

Il Consiglio non ha potuto che prendere atto di tale direttiva, in base alla quale l'attuale norma statutaria sarebbe ormai caducata, e coerentemente ha revocato la propria delibera del 3 Marzo, sospendendo gli adempimenti connessi alle elezioni per il rinnovo degli organi statutari, riservandosi di riattivare le procedure non appena sarà stata approvata la nuova normativa e, comunque, entro 6 mesi dalla data di approvazione del nuovo Statuto e Regolamento.

Si potrebbe pensare che l'Istituto avrebbe anche potuto evitare di porre in atto una serie di adempimenti inutili e defatiganti. Ma, a parte il fatto che, almeno fino a metà Gennaio, il Ministero era su posizioni diametralmente opposte alle attuali avendo emanato, come vedremo, un decreto di nomina strettamente collegato alla natura pubblica dell'ente, siamo convinti che lo scrupoloso rispetto di norme di comportamento, specialmente quando si verte in materia di cariche elettive, costituisca il primo dovere di chi è tenuto ad attuarle perchè attiene ai principi e alle garanzie stesse che caratterizzano l'ordinamento e il funzionamento delle strutture democratiche. In questa stessa ottica il 30 e il 31 Ottobre 1994, e quindi a pochi mesi dalla scadenza dell'attuale Consiglio, sono state completate le procedure elettorali per la sostituzione dei colleghi Remo Concas e Paolo Saletti, entrambi decaduti dalla carica di consigliere con il passaggio da giornalisti in attività a giornalisti titolari di pensione intera. Questo cambiamento di status in passato non aveva dato luogo ad alcuna conseguenza, secondo una prassi che era stata condivisa dallo stesso Ministero del Lavoro; ma recentemente la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha modificato la precedente impostazione, stabilendo la decadenza dall'incarico nei casi di passaggio diretto ad una categoria diversa da quella cui apparteneva l'eletto al momento della sua designazione. Per le circoscrizioni Sardegna e Liguria, che i consiglieri Concas e Saletti rispettivamente rappresentavano, sono risultati eletti i colleghi Giovanni Spanu e Alberto Pizzorni, successivamente nominati con Decreto

ministeriale del 16 Gennaio 1995.

Nella medesima situazione di incompatibilità si sono venuti a trovare alla fine dell'anno i colleghi consiglieri Giancarlo Domenichini e Antonio De Vito delle circoscrizioni Toscana e Piemonte, ma alle loro dimissioni dalla carica di consigliere non ha fatto seguito la procedura di sostituzione perchè praticamente sarebbe venuta a coincidere con quella per il rinnovo dell'intero Consiglio.

RIFORMA PREVIDENZIALE

Sul piano dei principi, torniamo a ripeterlo, il decreto legislativo di privatizzazione rappresenta una grande conquista della categoria. Ma, entrando nel merito, dobbiamo osservare che da un provvedimento destinato a rappresentare una pietra miliare nella storia della previdenza del nostro Paese ci si poteva aspettare di più e di meglio, soprattutto considerando il lungo tempo richiesto per la sua gestazione. Non possiamo certo in questa sede ripetere l'analisi critica che ne è stata fatta, prima e dopo la sua emanazione, in seno al Consiglio di amministrazione dell'ente, alla V Assemblea del Coordinamento nazionale e sulle pagine del nostro Notiziario. Ci limiteremo a dire che il decreto configura l'autonomia concessa agli enti privatizzati come una specie di gestione sotto tutela; che ben pochi dei suggerimenti formulati dall'Istituto e dagli altri enti interessati vi sono stati accolti; che molti restano i

dubbi e gli interrogativi connessi alla sua attuazione. In buona sostanza, si tratta di un provvedimento imperfetto e anomalo che in altri tempi non avremmo esitato a rifiutare. Ma oggi eravamo nella condizione di prendere o lasciare e abbiamo dovuto accettarlo di buon grado, perchè le vere alternative che si profilavano all'orizzonte erano costituite o dalla confluenza dell'Istituto nell'INPS come fondo autonomo, o dall'accorpamento con altri enti di categoria in una gestione simile a quella dell'INPDAP, l'Istituto di previdenza dei dipendenti pubblici di recente costituzione.

Questa valutazione, questa esigenza di perfezionamento sembrava condivisa anche dal Governo il quale, nel comunicare l'avvenuta approvazione, si è sentito in dovere di aggiungere: "Considerata la complessità dei temi trattati e la problematicità dell'analisi richiesta in questa fase, la disciplina potrà trovare completamento in un secondo momento, anche nella più ampia prospettiva del riassetto generale del sistema previdenziale che è ritenuto obiettivo prioritario del Governo". Una considerazione che, al momento, è sembrata appropriata e ragionevole, ma che in realtà doveva ben presto assumere un diverso e minaccioso significato, come stanno a testimoniare i successivi avvenimenti.

E infatti già nell'autunno il Ministro del Tesoro dell'epoca, Lamberto Dini, in aperto contrasto con la linea manifestata dal Presidente del Consiglio, tornava a porre in forse il principio cardine della privatizzazione, prima affermando l'esigenza di pervenire all'uniformazione delle regole

di tutti i sistemi previdenziali, e poi aderendo ad un emendamento alla legge sulla razionalizzazione della finanza pubblica che avrebbe comportato l'allineamento di tutte le aliquote di rendimento delle pensioni a quelle dell'INPS.

La risposta della categoria non si faceva attendere, concretandosi nell'immediato sciopero del giorno 13 Ottobre, al quale faceva seguito l'impegno del Ministro del Lavoro, Mastella, a riproporre in Aula l'esclusione degli enti privatizzati dalla norma unificatrice e, successivamente, il conforme voto del Parlamento in sede di approvazione della Legge 23 Dicembre 1994, n.724.

Ma, nonostante la sostanziale smentita dell'iniziativa, all'inizio del mese di marzo Dini è tornato a rinnovarla nella sua attuale veste di Presidente del Consiglio, proponendola, questa volta tramite un Ministro del suo Gabinetto, quello del Lavoro, al tavolo delle trattative in corso tra Governo e Confederazioni sindacali per la riforma del sistema previdenziale. Se a tutto questo aggiungiamo le reiterate sortite dei Sindacati e di alcune parti politiche con l'elaborazione di progetti di riforma sostanzialmente volti alla omogeneizzazione delle prestazioni di tutti i regimi pensionistici e pertanto all'affossamento degli enti autonomi, si ha la misura dei rischi ai quali la nostra previdenza è tuttora esposta.

L'evolversi della situazione lascia sperare, comunque, se non nel superamento, almeno in un ridimensionamento del problema che si è voluto inopinatamente sollevare, nonostante appaia del tutto improponibile alla luce del recente provvedimento di

privatizzazione. Sembra, infatti, che il Governo abbia cambiato mira, considerando l'omogeneizzazione unicamente come alternativa all'accertata capacità degli enti di assicurare l'equilibrio finanziario della gestione nel medio periodo.

A questo ha contribuito certamente la ferma reazione di tutte le nostre organizzazioni di categoria, che hanno dato vita, insieme agli altri enti privatizzati, ad una manifestazione di protesta a carattere nazionale. Ma più ancora ha pesato l'intervento della FNSI la quale, alle rivendicazioni di natura sindacale e professionale che hanno motivato il recente sciopero della categoria del 31 Marzo, ha voluto accomunare, anzi anteporre, la difesa dell'autonomia dell'INPGI. Per parte sua, l'Istituto non ha mancato di sostenere fermamente le stesse ragioni in una serie di incontri con esponenti politici e con il titolare del Ministero del Lavoro, riassumendole quindi nel seguente documento, al quale è stata data la più ampia diffusione:

"L'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani deve constatare, con viva preoccupazione, che al tavolo delle trattative per la riforma del sistema previdenziale vanno maturando orientamenti perfettamente antitetici rispetto ai principi che hanno presieduto alla recente legislazione sulla privatizzazione degli enti di previdenza che non fruiscono di finanziamenti da parte dello Stato.

Si aveva ragione di ritenere - e in tal senso convergono i resoconti dei lavori parlamentari ed anche recentissime disposizioni di legge - che il processo di privatizzazione, tuttora in atto, fosse mirato a conferire agli enti che ne erano destinatari almeno il potere di autoregolamentare le prestazioni, considerato che, per altri aspetti, l'autonomia organizzativa, amministrativa e contabile connesse allo loro nuova veste giuridica è venuta a configurarsi come una specie di gestione sotto tutela in relazione alla conferma, quando non all'accentuazione, di tutti i vincoli, i controlli e le limitazioni ai quali gli enti, un tempo pubblici e oggi privati, erano già sottoposti. Viceversa anche questo spazio di autonomia verrebbe a chiudersi se, malauguratamente, dovesse realizzarsi l'intendimento di omogeneizzare tutte le normative previdenziali ai parametri dell'assicurazione generale obbligatoria, con particolare riguardo alla misura delle aliquote di rendimento utili ai fini del calcolo della pensione.

La giustificazione addotta dal Ministro del Lavoro di voler in tal modo salvaguardare l'equilibrio finanziario degli enti privatizzati, alcuni dei quali, alla distanza, potrebbero non essere più in grado di assicurare l'attuale livello di prestazioni, è pretestuosa perché non è in alcun modo suffragata dall'attuale contesto normativo. Un'evenienza del genere non può infatti manifestarsi perché la nuova legge ha previsto idonee soglie di garanzia, prescrivendo rigidi livelli di copertura delle prestazioni (riserva pari a cinque annualità delle pensioni in corso di godimento) con verifiche contabili di cadenza annuale

e verifiche statistico-attuariali di cadenza triennale, e conferendo alle Autorità governative di vigilanza straordinari poteri di intervento, che vanno dall'approvazione delle delibere in materia di prestazioni obbligatorie fino al commissariamento degli enti che non adottino adeguati ed immediati provvedimenti correttivi in presenza di situazioni di bilancio anomale. Quindi, se qualche ente dovesse incorrere in situazioni del genere, lo Stato ha la potestà ed i mezzi per intervenire in ogni momento.

Peraltro non è questo il caso dell'INPGI, la cui situazione finanziaria, allo stato, è perfettamente allineata con le prescrizioni di legge e lo sarà anche in futuro, secondo quanto risulta dalle proiezioni del bilancio tecnico-attuariale. E questo nonostante il fatto che, sacrificando una parte non indifferente delle normali entrate contributive, esso partecipi largamente alla solidarietà generale, secondo un indirizzo che è stato sempre ben presente nei criteri di conduzione dell'ente. In passato, con la ricostruzione, senza alcun onere per gli interessati e per la collettività, di oltre 700 posizioni assicurative di giornalisti perseguitati politici e razziali; oggi, con l'apporto del contributo di solidarietà al regime generale (Legge n. 41/1986), con la fiscalizzazione impropria della quasi totalità del contributo Assegni familiari, con il completo accollo di prestazioni che in altri settori ricadono sullo Stato o sui datori di lavoro (prepensionamenti agevolati, cassa integrazione guadagni, mobilità, ecc.) Non sembra inutile ricordare, inoltre, che nel 1982, in presenza di situazioni ben più rassicuranti di quelle considerate dalla legge oggi in

vigore, i suoi amministratori, tutti giornalisti, diedero ampia prova di senso di responsabilità e di autocontrollo aumentando di loro iniziativa i requisiti contributivi minimi per il pensionamento e riducendo le prestazioni pensionistiche nel caso di cumulo con redditi da lavoro subordinato.

Considerato quanto sopra, la ventilata omogeneizzazione dei trattamenti pensionistici si configura come un'iniziativa chiaramente demagogica fondata su un astratto concetto di giustizia distributiva, in nome del quale verrebbero ad essere mortificate le legittime aspettative di alcune categorie che mai nulla hanno chiesto allo Stato, disattendendo esigenze che nulla hanno a che vedere con le situazioni ed i problemi riscontrabili nel regime generale. Queste esigenze discendono da specifiche ed intrinseche peculiarità delle prestazioni di lavoro in presenza delle quali anche la dottrina più accreditata giustifica l'esistenza di regimi particolari che non contraddicono il principio di uguaglianza né il criterio di rilevanza dell'interesse pubblico.

Ovviamente, si tratta di verificare con rigore se le scelte presenti nei singoli ordinamenti previdenziali speciali non rappresentino dei privilegi, ma corrispondano invece ad effettive esigenze di differenziazione.

In questa ottica rientrano certamente alcune peculiarità della normativa previdenziale dei giornalisti, fondate su situazioni di fatto e di diritto non contestabili.

Solo una disciplina specifica, infatti, può corrispondere adeguatamente ad alcune particolari caratteristiche che contraddistinguono l'esercizio dell'attività professionale giornalistica, come del resto è stato esplicitamente riconosciuto dal Parlamento, allorché nel 1951 approvò la legge che costituiva l'INPGI, già esistente come ente morale fin dal 1926, in ente sostitutivo delle assicurazioni generali obbligatorie. E non è senza significato che tale riconoscimento abbia praticamente coinciso con la conclusione dei lavori della Commissione bicamerale, presieduta dal Sen. D'Aragona, incaricata della riforma previdenziale, la quale affermò il principio dell'unicità e dell'uniformità del sistema previdenziale dei lavoratori dipendenti.

Fra le tante situazioni che la disciplina dell'INPGI considera con particolare attenzione sotto il profilo normativo, anche al fine di assicurare autonomia e libertà all'esercizio della professione, (carattere usurante dell'attività, variabilità dell'andamento retributivo individuale, alternanza fra lavoro subordinato e libera professione, esposizione a rischi di natura fisica e di natura politica, condizionamenti del potere in tutte le sue manifestazioni), forse quella più significativa, o almeno di più immediata percezione, è costituita dal fatto che il computo della pensione in quarantesimi (coefficiente di rendimento 2 per cento) anziché in trentesimi (coefficiente 2,66 per cento) priverebbe praticamente i giornalisti della

possibilità di accedere al massimo della pensione, limitando la misura dei loro trattamenti a non più del 67 per cento della retribuzione pensionabile.

Le statistiche elaborate dall'Ordine Nazionale dei giornalisti continuano a denunciare, infatti, un'età media di accesso alla professione molto elevata, e comunque notevolmente superiore a quella di ingresso negli altri settori produttivi, che si è attestata sui 33 anni relativamente ai soggetti abilitati nelle due ultime sessioni di esami. Ne consegue che, anche tenendo conto dei 18 mesi del periodo di pratica giornalistica che precede l'iscrizione all'elenco professionisti, il rapporto assicurativo coincidente con l'attività giornalistica svolta in forma subordinata normalmente non supera, al compimento dell'età pensionabile (65 anni), i 33 anni e mezzo e quindi un livello ben lontano dai 40 anni di contribuzione necessari per conseguire il massimo della pensione del regime generale.

Quindi l'omogeneizzazione della normativa inserirebbe il giornalista in un sistema pensionistico dalle prospettive obiettivamente irraggiungibili, ponendolo in una situazione di inferiorità rispetto agli altri lavoratori dipendenti e contravvenendo agli stessi principi contenuti negli articoli 36 e 38 della Carta costituzionale.

L'esemplificazione potrebbe continuare, ma il caso prospettato già dimostra "ad abundantiam" l'incoerenza dell'ipotesi di omogeneizzazione indiscriminata dei trattamenti.

D'altra parte, per come è stata prospettata, essa sembra sottintendere quasi un intento punitivo nei confronti delle categorie interessate, ove non costituisca - ma non vogliamo crederlo - il primo atto di un disegno dirigistico finalizzato alla soppressione degli enti ed all'esproprio del loro patrimonio. O forse il secondo atto, considerata la recente ed ancora attuale vicenda del prelievo forzoso della disponibilità degli enti."

Abbiamo già ricordato che a fine marzo il Governo, tramite il Ministro del Lavoro Treu, ha rilasciato una dichiarazione con la quale si afferma che la riforma previdenziale, che lo stesso Governo presenterà in Parlamento a fine aprile, dopo la consultazione elettorale amministrativa, non avrà riflessi sulla previdenza degli enti privatizzati. Di ciò abbiamo preso atto con piacere e ci attendiamo che alle parole seguano i fatti.

Va ricordato, altresì, che con ripetute dichiarazioni il Ministro del Lavoro ha sottolineato l'esigenza di assicurare l'equilibrio della gestione per i prossimi anni da parte degli enti privatizzati.

La posizione dell'INPGI - solo ente del quale dobbiamo doverosamente occuparci - al riguardo è ben chiara. Il D.Lgs. 509/94 impone agli enti privatizzati una riserva tecnica di 5 annualità di pensione - in passato bastavano soltanto 2 - e

offre ai ministeri vigilanti gli strumenti per una sorveglianza continua della gestione previdenziale degli enti, nonché la misura estrema di un possibile commissariamento.

Tutto ciò premesso, riteniamo utile rendere noti i dati concernenti il nostro Istituto e che abbiamo già avuto l'onore di esporre personalmente al Ministro del Lavoro Treu.

Per quanto riguarda le 5 annualità di riserva, previste dal D.Lgs. n.509./94, premesso che il Ministero del Tesoro, nel corso degli adempimenti per la privatizzazione, ha chiesto notizie in merito a tutti i Presidenti dei Collegi Sindacali degli enti - rappresentanti del Ministero del Tesoro - riproduciamo integralmente, qui di seguito, il testo del verbale del nostro Collegio Sindacale, presieduto dalla Dott.ssa Marina Lombardo che, naturalmente, non ha bisogno di commenti.

"Con riferimento alla nota n° 119456 del 24 febbraio 1995, con la quale il Ministero del Tesoro RGS-IGF - in applicazione del Decreto Legislativo 30.6.1994, n° 509, concernente la trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza - ha chiesto elementi atti a consentire un opportuno esame di verifica sulla corrente situazione finanziaria e gestionale dell'INPGI, si riferisce quanto segue:

A) L'Ente in oggetto non usufruisce di finanziamenti pubblici o di altri ausili pubblici di carattere finanziario; si limita a percepire i rimborsi per le anticipazioni corrisposte agli ex-combattenti di cui alla legge 336 del 1970;

B) Al 31 dicembre 1994 l'importo delle pensioni in essere era pari a complessive lire 288.638.764.576 che, per cinque annualità, comporta un accantonamento globale di lire 1.443.193.822.880;

- Alla data del 31.12.1994 risultano accantonate per fondo di riserva garanzia I.V.S. lire 908.839.728.956, di cui 632.190.392.109 per valori immobiliari valutati al costo.

Tale somma è stata successivamente integrata, attraverso la rivalutazione del patrimonio immobiliare (delibera consiliare n° 5 del 2.2.1995, allegato n° 1), di lire 494.878.289.376.

Ciò posto, il fondo di riserva è attualmente pari a lire 1.403.517.053.952.

- Per raggiungere il quorum delle cinque annualità previste, resterebbero scoperte ancora lire 39.676.768.928 da porre a riserva legale nei successivi quattro anni;

- Devesi tuttavia evidenziare che l'Ente dispone di ulteriori lire 199.010.738.430, attualmente investiti ai sensi delle leggi 155/91 e 243/93 e pertanto ha già, di fatto, coperto la riserva fissata dalla legge richiamata.

C) Con delibera n° 251 del 30.11.1994 (allegato n° 2) il C.d.A. dell'Ente ha dato mandato al Presidente di provvedere al conferimento di un incarico professionale a due attuari esterni per lo studio e la predisposizione di un bilancio tecnico per il periodo 1994-2013, nonché quello relativo alla gestione al 31.12.1994.

Con nota n° 20731 del 6.12.1994 (allegato n° 3) il Presidente ha conferito l'incarico suesposto.

Quanto sopra, si comunica a codesto Ispettorato Generale per i successivi adempimenti di competenza."

Firmato:

I COMPONENTI

IL PRESIDENTE

Mario Basili

Marina Lombardo

Virgilio Povia

Mario Petrino

Vincenzo Cirillo

ISTITUTO REGIONALE DI PREVIDENZA

"GIOVANNI BATTISTA VIGORELLA"

(Dott. Marina Lombardo Segretario)